

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 1965

#### Finanziamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini

ONOREVOLI SENATORI. — Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito in base all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è composto da esperti, scelti tra funzionari statali, studiosi e rappresentanti del processo produttivo, di trasformazione e di distribuzione, particolarmente competenti nel settore vinicolo, di ogni parte d'Italia.

Il predetto Comitato esplica prevalentemente l'attività consultiva prevista dagli articoli 4 e 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica, in ordine ai provvedimenti di riconoscimento delle denominazioni di origine « controllate » e di origine « controllate e garantite » ed esplica altresì tutte le altre attività indicate nell'articolo 18 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

In particolare, il suddetto Comitato esprime il parere sulle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine « controllate » e « controllate e garantite »;

formula i relativi disciplinari di produzione; promuove di propria iniziativa, in mancanza di richiesta da parte degli interessati, i decreti di riconoscimento delle denominazioni di origine « controllate » e « controllate e garantite » per i vini di sicura rinomanza e pregio; collabora con gli organi statali di vigilanza per l'applicazione e l'osservanza dei decreti di riconoscimento e dei disciplinari di produzione; promuove ed assume iniziative in materia di studio e di propaganda per il miglioramento e la più ampia divulgazione dei prodotti vinicoli; interviene per la tutela, in Italia ed all'estero, delle denominazioni di origine « controllate » e « controllate e garantite »; esprime il parere, previsto dall'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica, sull'eventuale incarico — che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, può affidare ai consorzi volontari per la tutela del vino con denominazione di origine « controllata » e « controllata

ta e garantita » — concernente la vigilanza sull'applicazione dei disciplinari di produzione ed altresì la distribuzione dei contrassegni di Stato previsti dall'articolo 7 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, il cui prezzo è stabilito nella somma massima di lire tre per litro, con conseguente notevole afflusso di proventi nel bilancio dello Stato.

Le varie attribuzioni istituzionali del suddetto Comitato, quali risultano dalle richiamate disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 930 del 12 luglio 1963, rendono necessaria l'assegnazione di adeguati mezzi finanziari per il funzionamento del Comitato stesso, e a tal fine con l'unito disegno di legge viene autorizzato un annuo finanziamento di lire 100 milioni.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Per le spese di funzionamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, ivi comprese quelle inerenti alla pubblicazione degli atti, relazioni ed altri elaborati, al conferimento di incarichi di studio e di accertamento tecnico, al pagamento di gettoni di presenza, di indennità e rimborsi per le missioni effettuate dai suoi componenti e dal Segretario all'interno o all'estero, nonché quelle per ospitare studiosi estranei al Comitato stesso, per l'acquisto di pubblicazioni, attrezzature, prelievo campioni e quant'altro occorrente per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali stabiliti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è autorizzata la spesa annua di lire 100 milioni, da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

A modifica del disposto del penultimo comma del decreto ministeriale 7 gennaio 1964 (*Gazzetta Ufficiale* 15 aprile 1964, n. 94), si stabilisce che ai componenti il Comitato, nonché al Segretario di esso, è dovuto un gettone di presenza di lire 5.000 per la partecipazione a ciascuna adunanza. Tali componenti sono equiparati, agli effetti del trattamento di missione, ai funzionari statali aventi la qualifica di ispettore generale: il

presidente e il vice presidente sono equiparati, a tali effetti, ai funzionari statali con qualifica di direttore generale. Ai componenti appartenenti all'Amministrazione dello Stato, in servizio effettivo od a riposo, spetta l'indennità competente al grado acquisito.

Art. 2.

Alla spesa di lire 100 milioni, dipendente dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1965, si fa fronte rispettivamente per lire 80 milioni e per lire 20 milioni mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli 1352 e 1403 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il medesimo esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.